Bur n. 102 del 27/10/2015

(Codice interno: 308899)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1363 del 09 ottobre 2015

Comune San Michele al Tagliamento (VE) Progetto strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est". Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Conferma sui contenuti strategici del progetto, avvio del procedimento di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001 e incarico al direttore della Sezione Urbanistica alla sottoscrizione.

L'Assessore avv. Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con L.R. 11/2013, riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale.

Con la L.R. 32/2013 di approvazione del Terzo "Piano Casa" del Veneto, all'articolo 15, la Regione ha integrato l'articolo 26 della L.R. 11/2004, relativamente ai progetti strategici attraverso i quali prevedere la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e per parti significative del territorio.

Il nuovo comma 2 terè incentrato sulla tipologia di progetti che sono qualificati come strategici dalla L.R. 11/2013 sul turismo. Tali progetti sono ora "di interesse regionale", qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali.

Il nuovo testo del comma 2 ter, articolo 15 della L.R. 32/2013, prevede, pertanto, che i progetti strategici turistici, che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e quindi dichiarati di interesse regionale con provvedimento della Giunta, siano approvati mediante accordi di programma con procedura ex articolo 32 della L.R. 35/2001.

Il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione 25 settembre 2014, n. 66 ha stabilito le linee guida per la definizione dell'Accordo di Programma del progetto strategico "Bibione est", riconoscendo la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla contestualizzazione dei procedimenti necessari alla variante urbanistica con la procedura ai sensi dell'articolo 32, L.R. 35/2001 da stipulare tra le amministrazioni (regionale, provinciale e comunale), gli altri enti interessati e i privati promotori.

La proposta di Accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001 finalizzata all'approvazione del progetto strategico turistico di Bibione est, è stata trasmessa in data 7 ottobre 2014 alla Sezione Urbanistica e alla Sezione Turismo e successivamente integrata.

La Giunta regionale, con deliberazione 24 novembre 2014, n. 2273 ha formalmente riconosciuto l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - di "Bibione e San Michele al Tagliamento" su istanza promossa dal comune in forma di protocollo d'intesa tra il comune stesso e svariati operatori turistici operanti nel territorio.

Il Dipartimento Turismo con nota 76282 del 23 febbraio 2015, ha espresso la valutazione sul contenuto del progetto stesso alla luce della recente legislazione regionale sopravvenuta.

Infatti, trattandosi del primo progetto presentato dopo l'entrata in vigore dell'articolo 15 della L.R. 32/2013, che mette in relazione discipline diverse, ma complementari delle due strutture regionali, trattandosi di progetti turistici a valenza territoriale-urbanistica di interesse regionale, il Dipartimento Turismo non ha rilevato elementi ostativi, dal punto di vista turistico, a che il progetto, già valutato strategico per la destinazione dal comune, possa, nel rispetto delle previsioni del comma 9, articolo 42 della L.R. 11/2013, essere qualificato come progetto strategico ai sensi del comma 7 dello stesso articolo (qualificazione che costituisce, in base all'espressa previsione dell'articolo 15 della L.R. 32/2013, il presupposto applicativo del comma 2, articolo 6 della L.R. 11/2010).

Tuttavia, richiamando il comma 9, articolo 42 della L.R. 11/2013, il Dipartimento Turismo ha messo in evidenza la necessità che sia la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a stabilire le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7.

Infine, il Dipartimento Turismo dichiara che:

- il progetto "Bibione est", limitatamente agli aspetti turistici, indubbiamente evidenzia aspetti di interesse che potrebbero connotarlo come progetto strategico in campo turistico in relazione alla sua valenza in ordine all'attività turistica, al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva della zona, alla possibilità di sviluppare iniziative e attività di diversificazione e sostenibilità ambientale del turismo;
- il Comune di San Michele, in quanto promotore e componente necessario di una OGD formalmente riconosciuta dalla Regione, potrebbe verificare il permanere dei presupposti di continuità del progetto con le strategie turistiche della destinazione, anche in ordine ai mercati di riferimento, alle nazionalità di turisti ospiti della struttura ricettiva e più in generale alle attività di promozione commerciale e di valorizzazione della ricettività nel contesto più ampio della destinazione turistica.

La Giunta regionale con deliberazione 450/2015 ha individuato la sequenza degli adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica, d'intesa con la Sezione Turismo, e concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica.

Dato che il progetto di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est, come sopra detto, presenta aspetti di interesse per poter essere connotato come progetto strategico, la Giunta regionale, fa propria tale certificazione e provvede a dar l'avvio del procedimento.

La Sezione Urbanistica, in quanto competente sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001, alla luce della DGR 450/2015 provvederà all'istruttoria del progetto strategico turistico di San Michele al Tagliamento per la Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est.

La Valutazione Tecnica Regionale è positiva in conformità al parere n. 37 del 26 maggio .2015 del Comitato previsto dall'articolo 27 della L.R. 11/2004 e ha verificato la sussistenza della variante urbanistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'articolo 32, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio ;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 6, L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";

VISTA la L.R. 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del Settore Edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";

VISTA la DGR 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 35/2001)";

VISTA la DGR 23 luglio 2013, n. 1327 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. L.R. 11/2013, articolo 19, comma ;

VISTA la DGR 10 dicembre 2013, n. 2286 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione/CR 138/2013. L.R. 11/2013, articolo .

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegato A** e **A1** formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare che il progetto per la Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est, presentato dal comune di san Michele al Tagliamento riveste le caratteristiche di progetto strategico ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 32/2013;

3. di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di San Michele al Tagliamento, Immobiliare Nettuno s.r.l., dando atto che è stata verificata la sussistenza dell'interesse pubblico così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (**Allegato A**) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (**Allegato A1**);

4. di dare mandato al direttore della Sezione Urbanistica di predisporre lo schema di Accordo di Programma, secondo i contenuti del Programma esposti nelle premesse;

5. di incaricare il direttore della Sezione Urbanistica, alla sottoscrizione dell'Accordo;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.